



## **Da Comitato Aria Buona di Gualtieri**

Presidenza della Regione Emilia Romagna: **C.a Michele De Pascale**

Assessorato AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,  
INFRASTRUTTURE: **C.a. Irene Priolo**

Presidente Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità: **C.a. Paolo Burani**

Presidente Commissione Politiche Economiche: **C.a. Luca Quintavalla**

**Capigruppo Consiglieri Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna**

### **Un netto passo indietro: DAL DIGESTORE AGRICOLO ALLA FABBRICA DI GAS.**

Il Comitato Aria Buona di Gualtieri esprime forte preoccupazione per l'impostazione della nuova proposta di legge regionale sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, che segna un cambiamento radicale rispetto alla versione presentata nel 2025, in particolare sul tema del biometano.

Con la delibera Num. 345 del 09/03/2026, nuovo progetto di legge su Aree Idonee, la Giunta della Regione Emilia Romagna propone all'assemblea legislativa regionale un nuovo progetto di legge. Durante questi mesi intensi sul tema Biometano il Comitato ha avuto diverse interlocuzioni con la Regione (nella nostra esperienza dobbiamo ringraziare tra gli altri il Consigliere Regionale Andrea Costa per la collaborazione). Pensiamo che il nuovo progetto di legge contraddica diversi principi ed indicazioni della analoga proposta di legge della stessa giunta Num. 717 del 12/05/2025 e risulti incompleto o lacunoso su altri fronti.

#### **1. GLI IMPIANTI NON SONO PIU' UNO STRUMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE, SONO PIATTAFORME INDUSTRIALI**

Nella proposta di legge del 2025 la Giunta introdusse un principio che per il Comitato è sempre stato condivisibile, ossia che gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano possono essere installati dalle imprese agricole, evitando "la realizzazione di insediamenti isolati" (cit. art.14) e "devono utilizzare almeno il 50% dei materiali prodotti nella azienda" (Cit. art 14).

Questa indicazione dava un segnale politico importante, ossia che lo sviluppo degli impianti destinati alla produzione di biometano da biomasse deve essere inquadrato come uno strumento a supporto delle sole aziende agricole, per la mitigazione degli effetti derivanti dalle proprie attività (ad es. allevamenti), cogliendo contestualmente l'opportunità di produrre energia.

Questo principio sancito dalla versione 2025 diventa *semplicemente* nella versione 2026: " [gli impianti] devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri" (Cit. Art.13).

Si perde il legame diretto tra produzione agricola ed energia. Si apre quindi completamente a:

- Possibilità di presentazione di progetti da parte di aziende non agricole, che operino nel settore di fatto come piattaforme industriali, spesso governate da fondi internazionali, senza alcun legame con i territori;

## 2. DALL'AUTO-PRODUZIONE ALLA RACCOLTA DELLE BIOMASSE SU LARGA SCALA

Tra la prima stesura della Regione ER e quella in discussione, è intervenuta la sentenza del Tar del Lazio e il D.L. 175/2025 emanato dal ministero per determinare uniformità nazionale in materia.

Per il Comitato Aria Buona questo D.L. del Governo rappresenta un passo indietro nella tutela delle comunità locali, poichè allenta eccessivamente i vincoli e riduce il potere dei legislatori regionali, con ulteriori semplificazioni procedurali e con un pesante rafforzamento del principio di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti.

Tuttavia, con la proposta 2026 nella quale gli impianti “devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri” (scomparendo anche l'obbligo di evitare insediamenti isolati) si introduce, con un passaggio apparentemente tecnico, una svolta sostanziale: si passa da un modello di economia circolare agricola ad un sistema di raccolta territoriale delle biomasse, tipico di impianti di scala industriale.

## 3. IMPATTO SU TRAFFICO, SICUREZZA E QUALITA' DI VITA PER GLI ABITANTI DI PAESI E COMUNITA'

Emerge una evidente contraddizione interna alla stessa proposta del 2026: da un lato si prevede un approvvigionamento delle biomasse su un raggio fino a 30 chilometri, che implica inevitabilmente una movimentazione diffusa di mezzi pesanti sul territorio; dall'altro si stabilisce che gli impianti debbano essere raggiungibili senza attraversare centri abitati residenziali.

Si tratta di una prescrizione difficilmente conciliabile nella realtà della pianura emiliana, caratterizzata da una rete fitta di centri abitati e strade locali: il rischio concreto è che il traffico venga comunque scaricato sui territori, oppure che le valutazioni diventino discrezionali e fonte di conflitti nei procedimenti autorizzativi.

Ancora più significativo è il fatto che la stessa norma consente l'installazione degli impianti a distanze relativamente ridotte dai centri abitati: 500 metri dagli ambiti residenziali e 1 chilometro in presenza di recettori sensibili come scuole e strutture sanitarie (cit. Art 13. 3. b).

Tali distanze, se rapportate alla dimensione e al funzionamento degli impianti di biometano, risultano particolarmente critiche perché:

- non escludono la prossimità diretta ai centri abitati;
- rendono concreti i rischi legati a traffico pesante, rumore ed emissioni odorigene;
- amplificano l'impatto percepito dalle comunità locali.

## 4. EMISSIONI: IL GIOCATORE NON PUO' FARE ANCHE L'ARBITRO

Altra contraddizione evidente si riscontra in Art. 13. 3. a) della proposta 2026 ove si predispose che “l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore”.

La prassi delle richieste di autorizzazione vede ormai consolidata la possibilità per le aziende proponenti di presentare dati e studi di parte e non validati da enti pubblici, che vengono accettati senza

controprove in sede di Conferenza dei Servizi. Gli stessi controlli prescrittivi durante la vita dell'impianto su temi fondamentali come derive odorigene ed emissioni sono demandate alla auto-produzione di dati e controlli da parte delle aziende proprietarie degli impianti. Il giocatore gioca la partita, presentando dati propri e decidendo autonomamente se sta giocando correttamente o no.

## 5. BIOMETANO E RISCHI IDRAULICI

Constatiamo purtroppo come le recenti alluvioni in Emilia Romagna sembrano non imporre all'attenzione del governo della Regione il tema della sicurezza degli impianti in relazione ai rischi idrogeologici.

Possibile che non siano state incluse nella proposta di legge fattispecie riguardanti l'esclusione di tali impianti dalle zone indicate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - PGRA come aree allagabili per gli scenari di piena frequente, secondo le mappature di rischio e pericolosità indicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale ?

Gli impianti di biometano hanno caratteristiche critiche: come digestori con materiale organico, vasche di stoccaggio, digestato liquido, carichi microbiologici elevati, in caso di allagamento:

- possibile dispersione di materiale organico e carico batterico
- contaminazione:
  - o suoli
  - o acque superficiali
  - o falda

quindi non è solo un tema idraulico, ma sanitario ed ambientale.

## LE PROPOSTE DEL COMITATO ARIA BUONA DI GUALTIERI

### 1. Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*“In applicazione dei principi stabiliti dai D.L. in materia, nelle aree aventi destinazione agricola gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con materiali prodotti nella azienda, al fine di garantire la coerenza con il modello di economia circolare agricola.”*

Ripristinare quindi il principio di autoproduzione agricola nella disciplina del biometano, secondo il quale gli impianti “devono utilizzare almeno il 50% dei materiali prodotti nella azienda”. escludere impianti industriali fuori scala dalle aree rurali, introducendo limitazioni dimensionali oltre che qualitative;

### 2. Il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*“5. Ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoconsumo prevalente, l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali è consentita esclusivamente in siti che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) accesso diretto dalla viabilità primaria di livello almeno provinciale o statale, senza utilizzo della viabilità comunale a prevalente destinazione residenziale;*
- b) assenza totale di attraversamento, anche parziale o indiretto, di ambiti urbani residenziali da parte dei mezzi funzionali all'approvvigionamento delle biomasse, alla gestione dell'impianto e allo smaltimento dei materiali;*
- c) dimostrazione, mediante piano di traffico vincolante allegato all'istanza autorizzativa, della totale assenza di transito di mezzi pesanti all'interno di centri abitati;*

d) compatibilità del bacino di approvvigionamento delle biomasse con le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), con esclusione delle aree per le quali l'accesso comporti attraversamento di ambiti urbani residenziali;

e) rispetto di una soglia massima di movimenti giornalieri di mezzi pesanti, definita dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche territoriali e insediative.

In assenza del rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate, l'impianto è da considerarsi non localizzabile.”

Affrontare quindi puntualmente il tema del traffico, della sicurezza stradale con particolare riferimento ai centri abitati;

**3. Il comma 3 b) dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:**

*“Per l'installazione degli impianti deve essere garantita una fascia di rispetto:*

*a) non inferiore a 1.500 metri dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale;*

*b) non inferiore a 2.000 metri in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche;*

*c) incrementata fino a 3.000 metri per impianti di maggiore dimensione o caratterizzati da rilevanti flussi di traffico.*

*Le distanze sono misurate dal perimetro dell'impianto e devono essere valutate tenendo conto anche degli effetti cumulativi con altri impianti analoghi presenti nel territorio.*

*In assenza del rispetto delle distanze sopra indicate, l'impianto è da considerarsi non localizzabile.”*

Aumentare quindi le distanze minime dai centri abitati, alla luce degli impatti reali degli impianti.

**4. Il comma 3 a) dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:**

*“L'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore.*

*Il piano deve prevedere:*

*a) che le attività di monitoraggio, campionamento e analisi siano effettuate da soggetti terzi indipendenti, accreditati secondo la normativa vigente e non riconducibili al gestore dell'impianto;*

*b) che i dati rilevati siano validati da un ente pubblico competente, anche ai fini della loro efficacia ai procedimenti autorizzativi e di controllo;*

*c) che le attività di controllo siano svolte con frequenza periodica definita e comunque non inferiore a quanto stabilito dall'autorità competente;*

*d) l'obbligo di trasmissione dei dati agli enti di controllo e la loro pubblicazione in forma accessibile ai cittadini;*

*e) la possibilità per l'autorità competente di disporre verifiche straordinarie indipendenti in caso di segnalazioni o criticità.*

*I costi delle attività di monitoraggio e controllo sono a carico del gestore dell'impianto, fermo restando che le stesse devono essere svolte da soggetti terzi indipendenti.*

*In assenza dei requisiti di cui al presente comma, il piano di monitoraggio è da considerarsi non idoneo ai fini del rilascio dell'autorizzazione.”*

Introdurre logiche di validazione dei dati e di affidamento reale dei controlli ad enti terzi diversi dai soggetti proponenti.

**5. Aggiunta di comma specifico in Art. 13**

*“Non è consentita l'installazione di impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali nelle aree*

*classificate a pericolosità idraulica media o elevata dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dagli strumenti di pianificazione regionale e di bacino vigenti.*

*Ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti, deve essere verificata la compatibilità con la mappatura delle aree allagabili definita a livello regionale, anche con il supporto dei Consorzi di bonifica.*

*In presenza di rischio di allagamento, è vietata l'installazione di impianti che comportino lo stoccaggio o la gestione di materiali liquidi, palabili o digestati, qualora tali condizioni possano determinare, in caso di evento alluvionale, dispersione di sostanze con potenziale impatto ambientale o microbiologico.*

*In assenza della verifica di compatibilità idraulica e del rispetto delle condizioni sopra indicate, l'impianto è da considerarsi non localizzabile.”*

La presenza di rischi idrogeologici deve fungere da principio di precauzione nell'insediamento di impianti a potenziale rischio microbiologico e quindi le mappe di valutazione rischio e pericolosità devono essere incluse nei criteri di valutazione dell'insediamento.

**Il Comitato Aria Buona di Gualtieri**